



**COMUNE DI MONDOLFO**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2018;
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 31.12.2018;
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2021.

## SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta .....	3
Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari .....	3
Articolo 4 – Tariffe .....	4
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 – Obblighi tributari .....	5
Articolo 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi...	5
Articolo 8 – Attività di accertamento e controllo dell'imposta .....	6
Articolo 9 – Sanzioni .....	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11 – Rimborsi .....	8
Articolo 12 – Contenzioso .....	8
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta.....	8
Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie.....	8

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive/del soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2018 con decorrenza dal 01/04/2018. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Mondolfo in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 19/05/2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.

3. L'imposta è corrisposta per persona e per pernottamento, per il periodo dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno, nelle strutture ricettive così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Mondolfo.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive intendendosi per tali quelle così classificate dalla L.R. n. 9 del 11/07/2006 e ss.mm.ii, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Sono considerate strutture ricettive anche quelle il cui esercizio/attività sia occasionale e/o svolta in forma non imprenditoriale. L'imposta è dovuta:

- fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi per gli alloggi nelle strutture ricettive alberghiere, così come indicate all'art. 10 comma 3 della L.R. 9 del 11/07/2006, e nei bungalow/chalet/case mobili dei campeggi e per i Bed and Breakfast.
- fino ad un massimo di n. 15 (quindici) pernottamenti consecutivi per gli alloggi nelle altre strutture ricettive.

## **Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel comune di Mondolfo che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Mondolfo.

2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione

della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34/2020, covertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento e rendicontazione al Comune di Mondolfo.

#### **Articolo 4 - Tariffe**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.

3. Il Comune di Mondolfo, pubblicherà la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

#### **Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) i soggetti disabili ai sensi della L. 104/1992 e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- i) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro comprovato da rilascio di fattura a ditta individuale o società al momento del check-out.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), e h) di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Per l'ipotesi di cui alla lettera a) non è necessario presentare alcuna certificazione. Per l'ipotesi di cui alla lettera i) andrà trasmessa al Comune copia della fattura rilasciata alla ditta individuale o società. La documentazione del presente comma andrà allegata alle dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 7.

### **Articolo 6 – Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'art. 3, commi 2 e 3, sono responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Mondolfo, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti indicati nell'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al soggetto che ha corrisposto il tributo (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno secondo la modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi;

3. I soggetti indicati nell'art. 3, commi 2 e 3 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti passivi per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

### **Articolo 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta. Il gestore della struttura ricettiva/il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. Il gestore della struttura ricettiva/il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dei mesi di Luglio e Ottobre per le riscossioni rispettivamente del 2° trimestre (aprile-maggio-giugno) e del 3° trimestre (luglio-agosto-settembre), con le seguenti modalità:

a) mediante la piattaforma pagoPA di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

b) mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

c) altre forme di versamento, anche telematiche, attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa;

3. Qualora l'imposta da versare non superi l'importo di € 10,00 il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

4. I gestori delle strutture ricettive/il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, entro lo stesso termine di versamento di cui al comma 2, ed anche nel caso in cui non ci sia imposta da versare, sono tenuti a presentare all'Ente una dichiarazione relativa alla gestione del trimestre, con il dettaglio per ogni mese del trimestre: del numero dei soggetti e dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti e dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5 distinti per ogni tipologia di esenzione, dell'imposta dovuta e riversata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5. La dichiarazione trimestrale, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. Alle dichiarazioni trimestrali va allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 5 comma 2.

6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

7. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

8. La dichiarazione cumulativa annuale di cui all'art. 4, comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 ed art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della Legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Articolo 8 - Attività di accertamento e controllo dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

2. L'importo minimo per il recupero tributario è quello fissato dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele dichiarazione trimestrale e/o annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 7, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a

conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, ecc.

4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque denominate concernenti l'apertura, la chiusura e/o la modifica di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa annuale di cui all'art. 7 comma 8, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale relativa alla gestione del trimestre di cui all'art. 7 comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termini di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100,00, la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

## **Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del Tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul suddetto sito.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" con presentazione del "modello 21" entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo, come previsto dal R.D. n. 827/1924.
5. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.